



## Fascicolo ANAC n. 4756/2023

**Oggetto:** Richiesta di parere da parte dell'Azienda *omissis* in merito alla distinzione tra appalto di servizi e incarico di consulenza con riferimento ad un supporto legale continuativo (nota prot. ANAC n. *omissis* del 15 settembre 2023) – *Riscontro*.

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato richiesto un parere dell'Autorità in merito alla distinzione tra appalto di servizi e incarico di consulenza, con riferimento ad un supporto legale continuativo - si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si conferma, come evidenziato dall'istante, che la *omissis* quale società *in house* del *omissis*, in virtù del peculiare rapporto di controllo esercitato dall'ente locale, è tenuta all'applicazione dei medesimi obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, in quanto compatibili, con riferimento sia all'organizzazione sia all'attività svolta.

Ciò posto, sul quesito specifico occorre rilevare che l'Autorità si è già espressa qualificando come consulenza l'affidamento di uno o più singoli incarichi di patrocinio legale diversamente dall'affidamento della complessiva gestione del servizio di assistenza legale, inquadrabile come appalto di servizi (cfr. Delibera ANAC 1310/2016, § 5.1).

Pertanto, all'interno della sotto-sezione "*Consulenti e collaboratori*" di cui all'art. 15 del d.lgs. 33/2013, devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al "*Contratto di appalto di servizi*" assoggettato alla diversa disciplina dettata dal codice dei contratti.

Infatti, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l'art. 37 del d.lgs. 33/2013, prevedendo la pubblicazione dei dati ivi indicati nella sotto-sezione di primo livello "*Bandi di gara e contratti*".

Giova, altresì, sottolineare che gli incarichi conferiti o autorizzati da un'amministrazione ai propri dipendenti rimangono disciplinati dall'art. 18 del d.lgs. 33/2013 e devono essere pubblicati nella diversa sotto-sezione "*Personale*" - "*Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti*".

Pertanto, l'Autorità nel tener conto della diversità tra l'incarico di un singolo patrocinio e quello della gestione di un intero contenzioso, rimette comunque a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione.

In conclusione, nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, l'amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell'art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione di primo livello "*Consulenti e collaboratori*".

Tali incarichi costituiscono, infatti, contratti d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, e sono qualificati come "contratti esclusi".

Qualora, invece, l'amministrazione affidi all'esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi. In questo caso, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, co. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal Codice dei contratti, l'amministrazione appaltante deve pubblicare, relativamente a tali incarichi, le informazioni stabilite dalle norme richiamate nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti" (FAQ in materia di trasparenza).

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che l'incarico di supporto legale continuativo da conferirsi ad un soggetto esterno si configura quale appalto di servizi e, quindi, le relative informazioni sono da pubblicarsi nella sottosezione "Bandi di gara e contratti", della sezione "Amministrazione trasparente" secondo le disposizioni dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013, esplicitandone la motivazione

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 25 ottobre 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Atto firmato digitalmente

*Avv. Giuseppe Busia*